



Comune di Abbateggio

Provincia di Pescara

ORDINANZA N° 10

Prot. n° 2017
21.8.2019

Ordinanza sindacale: **Divieto di accesso Strada Comunale del Lejo. Integrazione ordinanza n° 12 del 22.08.2018.**

IL SINDACO

VISTO: l'art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con D. Lgs.vo 30.04.1992 n° 285 aggiornato e modificato dal D.Lgs.vo n° 360/93, in base al quale i comuni possono con proprie ordinanze nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti, accessi e limitazioni alla circolazione dei veicoli;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione nel nuovo Codice della Strada emanato con DPR 16.12.1992, n° 495;

VISTA L'ordinanza n° 12 del 22.08.2018 con la quale si vieta l'accesso all'area cascate di Cusano e fosso Cusano in via precauzionale quali siti ad elevato pericolo di crollo di tratti di scarpata e distacco detritico, al fine di evitare che si possano determinare gravi pericoli all'incolumità pubblica. In attesa di una più puntuale verifica di accertamento della situazione stratigrafica delle pareti rocciose da parte di tecnici, con studio idraulico ed idrogeologico che valuti le condizioni di rischio e i presupposti di accesso;

RITENUTO di dover integrare l'ordinanza sopra menzionata avente per oggetto **divieto di accesso alla strada comunale Lejo;**

ORDINA

DIVIETO DI ACCESSO A TUTTI I SENTIERI CHE CONDUCONO ALLE CASCATE DI CUSANO E ALL'ASTA FLUVIALE DEL RELATIVO TORRENTE;

La presente ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online Del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D.Lgs: 285/02 Codice della Strada.

E fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e farla osservare.

L'agente di polizia locale e le altre forze di polizia, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 285/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regione Abruzzo.



Il Sindaco
Gabriele L. Di Pierdomenico